

Pratica N. 54/68

Marca
da bollo

Comune di MORGANO

Provincia di TREVISO

Permesso 24-10-68
 L. 10-2-69
 Permesso
 abilitato

LICENZA DI ESECUZIONE DI LAVORI EDILI

IL SINDACO

Vista la domanda del Sig. [REDACTED]
 intesa ad ottenere la licenza per la costruzione di ampliamento di fabbricato rurale

in questo Comune, in Via Morgana al mapp. N. 12

Visti i disegni e il tipo allegati alla domanda stessa;

Foglio II°

Visto il referto del Tecnico comunale in data 24.10.1968

Visto il parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario in data 24.10.1968

Sentito il parere favorevole della Commissione Edilizia in data 24.10.1968 N. 54

Visti i regolamenti comunali di edilizia, igiene, polizia locale e tutela delle strade comunali;

Visto il capo IV del titolo II della legge 17 agosto 1942, n. 1150;

Vista la denuncia agli effetti dell'applicazione della imposta di consumo sul materiale da costruzione edilizio che verrà impiegato;

Vista la legge comunale e provinciale;

Visto il C.C., libro terzo, proprietà edilizia;

Visto il regolamento generale per l'igiene del lavoro, approvato con R. D. 14 aprile 1927, n. 530;

Avvertito che qualunque modifica al progetto originale deve formare oggetto di nuova domanda a scanso dell'applicazione dell'art. 32 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150

Concede

L I C E N Z A

al Signor [REDACTED]
 per l'esecuzione dei lavori in conformità del progetto presentato, a condizione che siano osservate le vigenti prescrizioni in materia di edilizia, igiene, polizia locale e stradale, e le migliori regole d'arte, perchè la costruzione riesca solida, igienica, decorosa ed atta alla sua destinazione, tanto per i materiali usati, quanto per il sistema adottato.

L'interessato dovrà osservare le seguenti disposizioni:

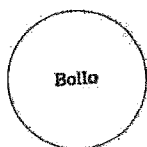
1. Dovranno essere sempre salvi, riservati e rispettati i diritti di terzi;
2. Il Comune deve restare indenne e sollevato da ogni azione, molestia o spesa che potesse per qualsiasi ragione essere cagionata dalla presente licenza in qualsiasi tempo e luogo;
3. Durante l'esecuzione dei lavori non si dovranno mai ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti alle fabbriche e si dovranno osservare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e cose e evitare, per quanto possibile, gli incomodi che i terzi possono risentire dalle esecuzioni dei lavori stessi;

4. Il luogo destinato all'opera dovrà essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie o spazi pubblici;
5. Per eventuali occupazioni di aree stradali dovrà essere ottenuta speciale autorizzazione dell'Ufficio Comunale. Le aree così occupate dovranno essere restituite nel pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima a richiesta dell'Ufficio Comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo;
6. Se nel manomettere il suolo pubblico il costruttore incontrasse manufatti di un servizio pubblico, dovrà usare ogni cautela per non danneggiarli e darne contemporaneamente avviso alle imprese proprietarie per i provvedimenti del caso;
7. Gli assiti, di cui al paragrafo 4, od altri ripari dovranno essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza ed essere muniti pure agli angoli di una lanterna a vetri rossi da mantenersi accesa dal tramonto al levar del sole, secondo l'intero orario della pubblica illuminazione stradale. Questa lanterna dovrà avere dimensioni tali ed essere sistemata in modo da rendere facilmente visibili il recinto od il riparo su cui viene collocata;
8. A cura del costruttore dovrà essere richiesta, a costruzione ultimata e prima dell'uso, la relativa licenza ai sensi del vigente T.U. delle leggi sanitarie;
9. L'Ufficio Comunale fa riserva di applicare, ad opere ultimate, gli eventuali diritti, tasse, canoni, od altro che fossero dovuti in base ai relativi regolamenti;
10. Il concessionario deve avvertire l'Ufficio Comunale prima di dare inizio ai lavori di cui alla presente licenza: libero accesso al luogo dei lavori deve essere riservato all'apposito incaricato del Comune;
11. Il proprietario, eventuale esecutore dei lavori in economia, o l'appaltatore, hanno l'obbligo di presentare al Prefetto la denuncia per le opere in conglomerato cementizio a norma dell'art. 4 del R.D. 16 novembre 1939 n. 2229.

Il proprietario e l'assuntore dei lavori sono entrambi responsabili di ogni eventuale inosservanza delle norme generali di leggi (1) e di regolamenti, come delle modalità esecutive fissate nella presente licenza di costruzione.

Si ritorna vistato un esemplare di ciascun disegno presentato in doppio.

Dalla Residenza Municipale, li 24 OTT. 1968 19



IL SINDACO

(1) Art. 41 Legge 17-8-1942 n. 1150 modificato dall'art. 13 della Legge 6-8-1967 n. 765: « Salvo quanto stabilito dalle leggi sanitarie, per le contravvenzioni alle norme dei regolamenti locali di igiene, si applica:

a) l'ammonda fino a L. 1.000.000 per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste nell'art. 32, 1 comma (rispondenza alle norme della legge e dei regolamenti, alle prescrizioni del piano regolatore comunale ed alle modalità esecutive fissate nella licenza di costruzione);

b) l'arresto fino a 6 mesi e l'ammonda fino a L. 2.000.000 nei casi di inizio dei lavori senza licenza o di prosecuzione di essi nonostante l'ordine di sospensione o inosservanza del disposto dell'art. 28. (Prima dell'approvazione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione, è vietato procedere alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio. Nei Comuni forniti di programma di fabbricazione ed in quelli dotati di piano regolatore generale fino a quando non sia stato provato il piano particolareggiato di esecuzione, la lottizzazione di terreno a scopo edilizio può essere autorizzata dal Comune previo nulla osta del Provveditorato Regionale alle OO.PP. sentita la sezione urbanistica regionale, nonchè la competente Soprintendenza.

Qualora non sia possibile procedere alla restituzione in pristino ovvero alla demolizione delle opere eseguite senza licenza di costruzione o in contrasto con questa, si applica in via amministrativa una sanzione pecuniaria pari al valore

erariale. La disposizione trova applicazione anche nel caso di annullamento venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'Ufficio Tecnico della licenza.

Art. 41 ter della Legge 17-8-1942 n. 1150 istituito con l'art. 15 della Legge 6-8-1967 n. 765 Fatte salve le sanzioni di cui agli articoli 32 (Qualora sia constatata l'inosservanza delle norme di legge, prescrizioni e modalità esecutive, il Sindaco ordina la immediata sospensione dei lavori con riserva dei provvedimenti che risultino necessari per la modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino. L'ordine di sospensione cesserà di avere efficacia se entro un mese dalla notificazione di esso il Sindaco non abbia adottato e notificato i provvedimenti definitivi. Nel caso di lavori iniziati senza licenza o proseguiti dopo l'ordinanza di sospensione il Sindaco può, previa diffida e sentito il parere della Sezione urbanistica regionale, ordinarne la demolizione a spese del contravventore senza pregiudizio delle sanzioni penali) e 41 (di cui sopra) le opere iniziate senza la licenza o in contrasto con la stessa, ovvero sulla base di licenza successivamente annullata, non beneficino delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, nè di contributi o altre provvidenze dello Stato e degli Enti Pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione.

PROGETTO

COMUNE DI MORGANO • SEZIONE UNICA • FOGLIO II • MAPPA 14

1. STIMAGO

A circular stamp with the name "Rostiridze" written around the top half and "GEO." around the bottom half. In the center, there is handwritten text: "Rostiridze", "GEO.", "1946", and "Morgano". There are also some other handwritten marks and a small signature at the bottom.

FRONTE EST



SECTION 5

FRONTE: 11000

Il Sindaco

Visti i verbali d'ispezione dell'Ufficiale Sanitario
Sig. Dott. De Romedi Antonio in data 19.12.1969
e dell'Ingegnere a ciò delegato Sig. in data
dai quali risulta che la (1) l'ampliamento della casa (2) rurale di proprietà
del Sig. [REDACTED]
sita in Morgano Via Morgano N.
composta di N. vani utili e N. 1 vani accessori, confinante con (3)

è stata eseguita in conformità del progetto approvato in data 24.10.1968
ai sensi dell'art. 220 del T. U. Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e con l'osservanza delle norme stabilite dal Regolamento edilizio del Comune;

Che i muri sono convenientemente prosciugati e che non sussistono altre cause di insalubrità;

Visti gli articoli 221 e 226 del citato T. U. delle Leggi Sanitarie:

Vista la licenza d'uso rilasciata dalla Prefettura in data n.
ai sensi dell'art. 4 del R. D. 16-11-1939, n. 2229 per le opere in conglomerato cementizio;

Accertata la sussistenza dei requisiti tecnici richiesti dal Regolamento edilizio e dalle leggi vigenti:

Visti gli artt. 31 e 32 della legge urbanistica 7-8-1942, n. 1150;

Visti gli artt. 11 del Regolamento locale d'Igiene:

Visto il certificato di collaudo delle opere eseguite rilasciato dall'Ingegnere o Architetto Sig.

Visto il pagamento effettuato in modo ordinario in data N. ;
della tassa di concessione governativa stabilita al n. 29 del decreto del Presidente della Repubblica
1° marzo 1961, n. 121 (4).

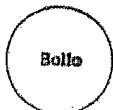
autorizza

l'abitabilità
l'agibilità * a tutti gli effetti, della casa sopra indicata con decorrenza da

19.12.1969

Dalla Residenza Municipale, li 19.12.1969

IL SINDACO



* Cancellare quello che non serve.

(1) Costruzione, ricostruzione, sopraelevazione o modificazione. — (2) Di lusso, urbana o rurale. — (3) Indicare tre confini. — (4) L. 5.000 per ogni vano di abitazione di lusso, L. 1.000 per ogni vano di altre abitazioni.

Marca
da
bollo

COMUNE DI MORGANO

Prot. n. 345

Il 9 LUG. 1981

CONCESSIONE
N. 9/81

Oggetto: Concessione per l'esecuzione di opere comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia a fini abitativi.

Concessione n. 9/81 a nome di [REDACTED]

(Codice fiscale [REDACTED])

IL SINDACO

— Vista la domanda del sig. [REDACTED]

idomiciliato in Morgano Via Morgana

n. [REDACTED] presentata in data 24/1/81 intesa ad ottenere la concessione di eseguire: Ristrutturazione e ampliamento di un fabbricato ad uso abitazione.

In Morgano su terreno censito in Cata-

sto: Comune di Morgano

Sez. Un. Foglio. 40 Mapp. n. 25-190
2° " 14-17-18-15-183

— Visto il referto del Tecnico Comunale in data 2/2/81;

— Visto il parere dell'Ufficiale Sanitario in data 2/2/81;

— Sentito il parere della Commissione Edilizia in data 2/2/81

n. 9/81 con esito (1) Favorevole;

— Preso atto del nulla-osta e pareri di (2) _____

— Constatato: (3) _____

- Esente oneri legge 28/1/77, n. 10, art. 9

lettera d);

- Fa parte integrante della presente concessione edilizia il vincolo di non edificazione istituito ai sensi della Legge Regionale 13/9/78, n°58, art. 7, debitamente registrato e trascritto;

— Richiamato il vigente regolamento edilizio comunale;

— Vista la legge 17-8-1942, n. 1150 e successive integrazioni e modifiche nonché la legge 28-1-1977, n. 10;

CONCEDE

al Sig. [REDACTED]

l'esecuzione delle opere richieste secondo gli allegati grafici di progetto, che fanno parte integrante della presente concessione e comunque nel rispetto delle leggi, dei regolamenti vigenti e delle condizioni e prescrizioni tutte contenute nella presente e negli atti che, allegati ad essa, ne fanno parte integrante.

Sono fissate le seguenti modalità costruttive:

Il titolare la presente concessione, il Direttore dei Lavori e l'Assuntore dei Lavori sono responsabili di ogni eventuale inosservanza della norme



generali di leggi e regolamenti, come delle modalità esecutive sopra fissata.

La presente concessione è rilasciata salvi i diritti di terzi ed è valida per il periodo assentito ad ultimare i lavori.

I lavori dovranno essere iniziati entro mesi (¹) Dodici ed ul-
 timati entro mesi (¹) Trentasei dalla data di notifica della presente.
 inizio degli stessi.

Prima dell'inizio dei lavori si dovrà provvedere ai seguenti adempimenti:

- denuncia delle opere in cemento armato normale, precompresso od a struttura metallica all'Ufficio del Genio Civile, conservandone in cantiere una copia vistata (Legge 5-11-1971, n. 1086).
- denuncia scritta dei nominativi del Direttore dei lavori e dell'Esecutore dei lavori e della data di inizio dei lavori.

L'impianto di combustione per il riscaldamento dovrà essere eseguito in conformità alle norme della Legge 30-4-1976, n. 376, D.P.R. 28-6-1977 n. 1052 nonché a quelle di sicurezza previste dal D.M. 1-12-1975.

Lo scarico delle acque dovrà essere eseguito secondo quanto previsto dalla Legge 10-5-1976, n. 319 ottenendo la prescritta autorizzazione.

La presente concessione è trasferibile ai successori o aventi causa. Essa non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio ed è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza previsti dalla Legge 28-1-1977, n. 10 o per inadempimento delle clausole ed obblighi contenuti in atti d'obbligo o convenzioni e le sanzioni previste dall'art. 15 della legge stessa.

L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza della concessione edilizia in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano iniziati e vengano completati entro il ter-

mine di 3 anni dalla data di inizio (art. 31 Legge 17-8-1942, n. 1150).

IL SINDACO

(Busi Pier Giorgio)



Allegati: — Copia dei grafici di progetto vistati.

— (?)

Il sottoscritto si obbliga alla esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella concessione.

Dà atto, con la presente sottoscrizione di aver ricevuto copia della concessione stessa e degli allegati sopra citati.

Il 9 LUG. 1981

IL CONCESSIONARIO



(1) favorevole - o sfavorevole

(2) Indicare l'Ente e data del rilascio.

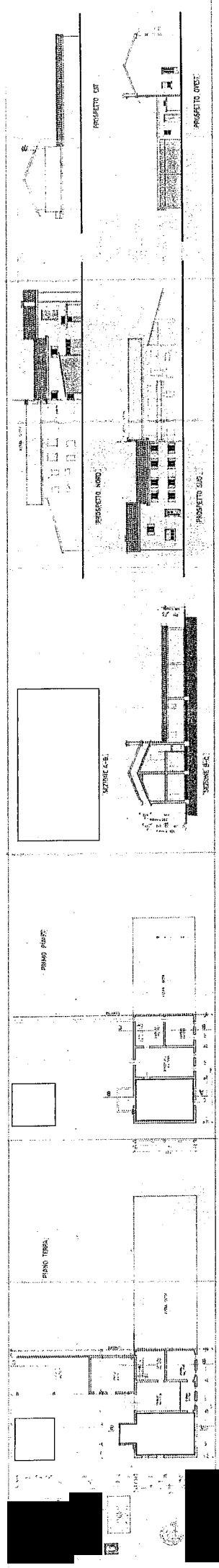
(3) Vedi nota:

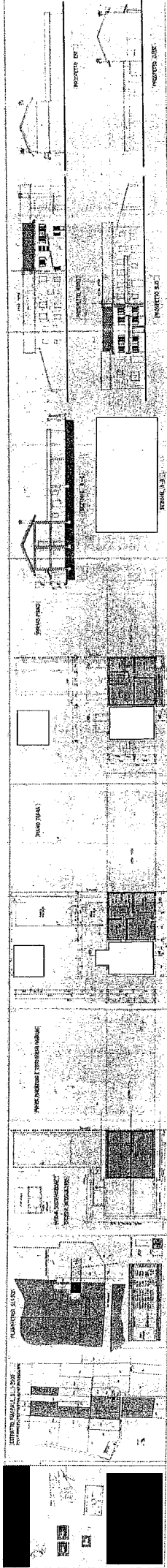
- A) — che la quota per oneri di urbanizzazione, a' sensi dell'art. 5 della Legge 28-1-1977, n. 10 è stabilita in L. e che la stessa è stata versata al Tesoriere Comunale con quietanza n. del
oppure
— che in sostituzione degli oneri di urbanizzazione previsti dall'art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, il concessionario a scomputo ^{parziale} totale si è impegnato con atto in data che forma parte della presente a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con le modalità e garanzie contenute nell'atto stesso;
- B) — che la quota del costo di costruzione - a' sensi dell'art. 6 della legge 28-1-1977, n. 10 è determinata in L. e che il concessionario si è impegnato di versarla nei modi e garanzie contenute nell'atto in data
che forma parte integrante della presente;
oppure:
— che con la convenzione - atto unilaterale - in data stipulato a' sensi dell'art. 7 della legge 28-1-1977, n. 10 - che forma parte integrante della presente - il concessionario è esonerato dal versamento della quota del costo di costruzione;
oppure:
— che a' sensi dell'art. 18 della legge 28-1-'77 n. 10 la quota del costo di costruzione è:
1. - non dovuta perchè la richiesta è presentata entro il 29-7-1977 (sei mesi entrata vigore Legge 10/1977).
2. - ridotta al 30% pari a L. perchè la richiesta è stata presentata nel periodo dal 30-7-1977 al 29-1-1978 (12 mesi entrata in vigore Legge 10/1977).
3. - ridotta al 60% pari a L. perchè la richiesta è stata presentata nel periodo dal 30-1-1978 al 29-1-1979 (24 mesi entrata vigore Legge 10/1977);
- C) — che le opere oggetto di concessione rientrano fra quelle previste dall'art. 9 della legge 28-1-1977, n. 10 per cui non è dovuto il contributo per opere di urbanizzazione (art. 5) e per il costo di costruzione (art. 6);

(4) Inizio non superiore ad un anno - ultimazione non superiore a 3 anni (art. 4 legge 10/77)

(5) Convenzione - atto unilaterale - ecc. debitamente registrato e trascritto.

N. 2. — Una parte della dottrina individua la concessione come «provvedimento» ex art. 20 Legge 10/1977 - soggetto a registrazione e trascrizione. Con tale interpretazione la concessione dev'essere registrata unitamente agli allegati in essa richiamati, entro 20 giorni e trascritta entro 30 giorni dalla data del rilascio.





REGIONE DEL VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

COMUNE DI MORGANO

ING. ANTONIO ZORZI
TREVISO
Via S. Maria 101 43128
ZAR NTN 24P23 FI10P

Lavori di ristrutturazione di un fabbricato d'abitazione rurale in Comune di Morgano Sez.unica-Foglio 2°-M.N.18.-

Committente [REDACTED] RESIDENTE A Morgano in

Via Morgana

Esecutore: Impresa Vanain Santo da Morgano, v. Munara 4

VERBALE DI VISITA E CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO

Progetto e D.L.: geom. Santo Vanin iscritto all'albo

dei geometri della prov. di TV al n. 1079

Strutture: geom. Santo Vanin sia per i solai che i C.A.

ottenuti in Cantiere;

Concessione edilizia N.9/81 in data 9/7/1981 prot.345

Denuncia C.A. all'ufficio del Genio Civile presentata

ta in data 18/07/1981 al N.2496 reg.

Relazione finale della D.L. in data 5/01/1985.-

VERBALE DELLA VISITA

A seguito incarico conferitogli dalla ditta proprietaria il sottoscritto dr.ing. Antonio Zorzi, iscritto all'albo degli ingg. della provincia di Treviso al N. 199, nel giorno otto del mese di febbraio 1985 ha effettuato la visita sopralluogo per il collaudo statico della costruzione in epigrafe. Alla visita hanno presenziato i sigg. Vanin geom. Santo e [REDACTED]

[REDACTED] Dapprima é stata presa una visione generale, allo

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI TREVISO

Si attesta che un esemplare di questo verbale é stato depositato in data

9 MAR 1985 al Registro, ai sensi della

Legge 5-11-1971 n. 1086.

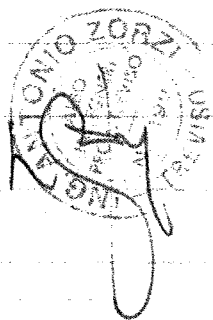
IL FUNZIONARIO

Stampa circolare con firma e data 9 MAR 1985

scopo di accertare l'entità delle opere di nuova esecuzione e di quelle preesistenti. Successivamente sono state esaminate le strutture a vista. Trattasi di un fabbricato rurale comprendente un'abitazione, adiacente ad altre, la quale è stata ristrutturata.-

Gli elementi portanti principali si possono riassumere:

-entro terra: getto fondazioni di tipo corrente, normali e zoppe, lungo il perimetro e un plinto interno; il tutto in calcestruzzo armato ed impostato sopra fondo compatto di ghiaia mista ad argilla; -in elevazione: murature eseguite in blocchi termoisolanti tipo "poroton": le due esterne di spessore cm. 30, le interne e a ridosso dell'esistente da cm. 20; un pilastro in calcestruzzo armato da cm. 25x25 eretto dal plinto per tutta l'altezza dell'edificio; -orizzontamenti: una trave interna in C.A. da cm. 100x20, a spessore del primo livello, ad una campata, poggiante su pilastro e su una parete già esistente, sostiene il solaio praticabile; un'altra trave emergente dal secondo solaio, sez. 50x25 cm. -solai in laterizio misto a calcestruzzo armato, costituiti da travetti preconfezionati tipo "bausta", con elementi interposti, ogni cm. 60 aventi altezza di cm. 16 e cappa di cm. 4; sia per il piano praticabile, che per la soffittatura portante la copertura a due falde. Queste sono state realizzate con impal-



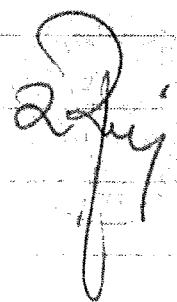
cato di tavelloni sopra muretti di foratine. I carichi accidentali previsti nei calcoli dei solai sono rispettivamente di 250 kg/mq (pratic.) e di 120 kg/mq (neve). Complessivamente il carico dei solai è di $450+250=700$ kg/mq e di $510+120=630$ kg/mq. - scala interna ottenuta in opera con calcestruzzo armato.

Controlli e verifiche: nel corso del sopralluogo il sottoscritto ingegnere ha proceduto all'esame particolare, per quanto è stato possibile, delle strutture a vista, accertandone la regolare esecuzione e l'impiego di materiali idonei. Non sono state rintracciate fessurazioni o segni di assestamenti di sorta. Il tutto è stato realizzato secondo il progetto approvato.

I solai sono stati forniti dall'azienda [REDACTED]

[REDACTED] (Treviso), confezionati con barre in acciaio FeB44K ad adherenza incrementata non controllate all'origine. (2200 kg/cmq)

Il calcestruzzo di confezionamento è di tipo Rbk 350, quello di completamento HA Rbk300. Dalle relazioni di calcolo dei solai sono state rilevate le sollecitazioni max. segg: $6f=2200$ kg/cmq e $6c=47$ kg/cmq, rispettivamente nel ferro e nel calcestruzzo. Per i C.A. ottenuti in cantiere si hanno $6f=1551$ kg/cmq e $6c=91$ kg/cmq. La tensione max. sul terreno di fondazione è di 1,80 kg/cmq., pertanto al disotto del valo-



re ammissibile dello stesso. Considerato l'esito positivo dei controlli sul posto e delle verifiche analitiche delle strutture, il sottoscritto non ha ritenuto necessario eseguire prove di carico ed ha chiuso i lavori di collaudo.

CERTIFICATO DI COLLAUDO

L'anno 1985 il giorno 4 del mese di marzo, ritenuta soddisfacente al visita ispettiva del giorno otto febbraio 1985, esaminata la documentazione tecnica vista dalla dell'ufficio del Genio Civile di Treviso, relativa all'opera in atto, il sottoscritto ingegnere, premesso che le opere di cui trattasi possiedono i requisiti richiesti dalla vigente normativa in materia di costruzioni edilizie,

CERTIFICA

che dette opere sono collaudabili, ai sensi della Legge N. 1086 del 5/11/1971. Con il presente atto

COLLAUDA

il fabbricato in epigrafe, dichiarandolo agibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della sopracitata legge e rilascia alla ditta committente il presente verbale per ottenere la licenza d'uso del fabbricato in parola.

Treviso, 4/3/1985 L'INGEGNERE COLLAUDATORE



COMUNE DI MORGANO

c.a.p. 31050

PROVINCIA DI TREVISO

F. 80006320263
P. IVA 00755130267

Tel. 0422/837112-837124-739023-739756
Fax 0422/739572

Prot. n. 5573

11, 1 9 OTT. 1993

OGGETTO: Concessione per l'esecuzione di opere comportanti trasformazione urbanistica.

Concessione n.176/93 a nome di [REDACTED]

CODICE FISCALE: [REDACTED]

CODICE FISCALE PROGETTISTA: [REDACTED]

I L S I N D A C O

VISTA la domanda dei Sig.ri [REDACTED] residenti a Morgano in Via Morgana, presentata in data 14/8/93 intesa ad ottenere la concessione ad eseguire NUOVO ACCESSO CARRAIO E MODIFICA RECINZIONE in Morgano su terreno censito in catasto: COMUNE di MORGANO - Sez. U - Foglio 2° - Mappale n. 18;

VISTO il referto del Tecnico Comunale in data 9/9/1993;

SENTITO il parere della Commissione Edilizia in data 9/9/1993 n. 176/93 con esito FAVOREVOLE;

CONSTATATO che agli effetti del contributo di concessione di cui all'art. 3 della Legge 28/1/77, n. 10 ed in base alle determinazioni fissate con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 27/6/86 in attuazione a quanto disposto dall'art. 117 della L.R. 27/6/85, n. 61, e successive norme di modifica e di integrazione, la ditta interessata dovrà versare al Comune di Morgano il relativo importo di L. 31.800, entro 120 giorni dalla notifica della presente, termine entro il quale dovrà essere ritirata la concessione, pena la decadenza della stessa;

RICHIAMATO il vigente Regolamento Edilizio Comunale;

VISTA la Legge 17/8/1942 n. 1150 e successive integrazioni e modifiche, la Legge 28/1/1977 n. 10 e succ. modifiche, la L.R. 28/2/85 n. 47 e successive integrazioni e modifiche, la L.R. 27/6/85 n.61;

COMUNE DI MORGANO

c.a.p. 31050

PROVINCIA DI TREVISO

Tel. 0422/837112-837124-739023-739751

Fax 0422/739571

0263
0130267

CONCEDE

a [REDACTED] l'esecuzione delle opere come in premessa evidenziate e richieste e secondo gli allegati grafici di progetto che si compongono di n. 1 elaborati e che debitamente vistati fanno parte integrante della presente concessione e comunque nel rispetto delle leggi, dei regolamenti vigenti e delle condizioni e prescrizioni tutte contenute nella presente e negli atti che allegati ad essa ne fanno parte integrante.

Ai sensi dell'art. 78 della L.R. 27/6/1985, n. 61 i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla notifica della presente, ed ultimati entro trentasei mesi dalla data di inizio lavori.

La concessione, rilasciata salvi i diritti di terzi, è valida per il periodo assentito ad ultimare i lavori ed è subordinata alle seguenti prescrizioni:

- dev'essere denunciato l'inizio dei lavori con indicazione e contestuale accettazione degli incaricati della Direzione dei Lavori e dell'esecuzione dei lavori, con l'obbligo di tempestiva comunicazione per sostituzioni in corso d'opera;
- il mancato rispetto del termine sopra fissato per l'inizio dei lavori, comprovato dalla non avvenuta o tardiva denuncia premessa, comporta, senza necessità di alcun provvedimento, l'automatica decadenza della presente concessione;
- ai sensi dell'art. 4 della L.R. 28/2/1985, n. 47, nel cantiere dovrà essere esposto, per la durata dei lavori, in maniera ben visibile, un cartello con l'indicazione dell'opera in corso, degli estremi della presente concessione e dei nominativi del concessionario, del progettista, del direttore dei lavori, del calcolatore delle opere in c.a., dell'impresa costruttrice e della data di inizio dei lavori
- prima dell'inizio dei lavori si dovrà provvedere inoltre, se dovuto ai sensi di legge, alla denuncia opere in cemento armato, Legge 5.11.1971, n. 1086 conservandone in cantiere una copia vistata dall'Ufficio Genio Civile;

COMUNE DI MORGANO

c.a.p. 31050

PROVINCIA DI TREVISO

263
3130267

Tel. 0422/837112-837124-739023-739758
Fax 0422/739573

- in caso di mancato rispetto del termine prescritto per l'ultimazione dei lavori, salvo il caso di proroga, se assentita, dovrà essere richiesta una nuova concessione per la parte non ultimata

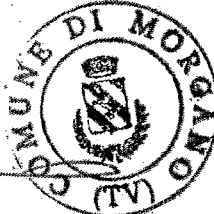
La presente concessione è trasferibile ai successori o aventi causa.

L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, comporta la decadenza della concessione edilizia in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio (6° comma art. 78 L.R. n.61/1985).

Il concessionario, il committente ed il costruttore sono responsabili con il direttore dei lavori, al fine e per gli effetti delle norme contenute nel Capo I della L. 28/2/1985, n. 47 e nel Titolo V Capo III della L.R. 27/6/1985, n. 61 della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alla presente concessione ed alle modalità esecutive sopra indicate. Essi sono, inoltre, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidamente alle spese per l'esecuzione in danno in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate (art. 6 L. 47/1985).

Allegate copie dei grafici di progetto.

per IL SINDACO
Assessore Delegato
(Favaro Cav. Carmelo)



Il sottoscritto si obbliga alla esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella concessione e dà atto con la presente sottoscrizione di aver ricevuto copia della concessione e degli allegati sopra citati.

Morgano, li

- 8 NOV. 1993

IL CONCESSIONARIO

[Redacted signature area]



COMUNE DI MORGANO

c.a.p. 31050

PROVINCIA DI TREVISO

C.F. 80006320263
P. IVA 00755130267

Tel. 0422/739023-739758
739573-739574

Prot. n. 5318
Condono n. 49

Il,

14 OTT. 1992

CONCESSIONE IN SANATORIA
ai sensi Capo IV - Legge 28.02.1985 n. 47

IL SINDACO

VISTA la domanda di Condono Edilizio presentata il 10/12/85 al n. 5318 di protocollo dal sig. [REDACTED] residente a MORGANO in Via Morgana Codice Fiscale n. [REDACTED] in qualità di proprietario dell'immobile sito in MORGANO Via Morgana sull'area censita in Catasto, Sez. U, Foglio 2^a, mapp. n. 14-17-18-15-183 per: ampliamento e ristrutturazione abitazione e costruzione stalla-ricovero attrezzi e fienile;

VISTA L'ulteriore documentazione prodotta, corrispondente a quella richiesta dall'Ufficio Tecnico di questo Comune con nota in data 16/7/92 prot. n. 5318;

VISTO che l'opera richiesta è suscettibile di concessione in sanatoria per le vigenti norme di legge;

CONSIDERATO che il richiedente ha versato un'oblazione provvisoria di L. 1.315.000 su c.c.p. n. 172-173-174 in data 28/11/85 e su ccp n. 803 - 804 in data 23/1/1986 e la somma integrativa di L.103.680 su ccp. 668 del 29/7/92 per complessive L. 1.418.680 come risultato dalla determinazione dell'oblazione definitiva in data 16/7/92;

CONSTATATO che la quota per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi della L.R. 06.05.85 n. 52 e Delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 27/6/86 è stabilita in L. 1.672.990 il cui importo totale è stato interamente versato su ccp. 667 in data 29/7/1992;

PRESO ATTO dei nulla-osta e pareri di: ////

VISTA la legge 28.02.1985 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;

CONCEDE A [REDACTED] LA SANATORIA

dei lavori di ampliamento e ristrutturazione abitazione e costruzione stalla-ricovero attrezzi e fienile come evidenziati nell'allegato grafico di progetto.

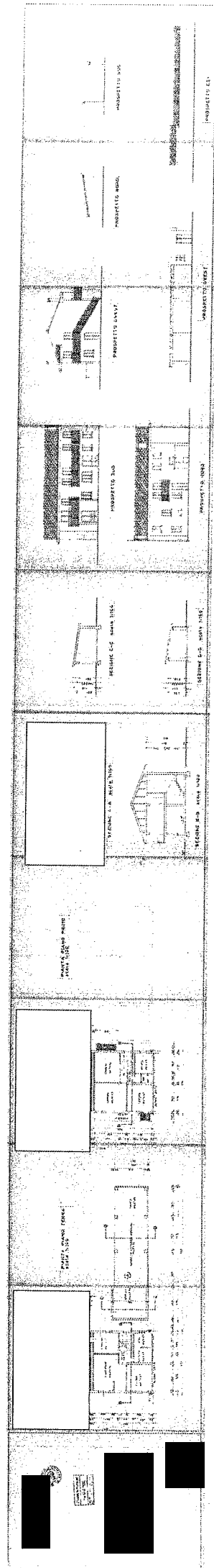


per IL SINDACO
Assessore Delegato
(Favaro Cav. Carmelo)

Il sottoscritto dà atto con la presente sottoscrizione di aver ricevuto copia della medesima concessione in sanatoria.

Morgano, [REDACTED]

IL CONCESSIONARIO





COMUNE DI MORGANO

c.a.p. 31050

PROVINCIA DI TREVISO

C.F. 80006320263
P. IVA 00755130267

Tel. 0422/739023-739736
739573-739574

PERMESSO DI ABITABILITA' n. 45/92
Ai sensi Legge 28/2/85, n. 47
Concessione Edilizia in sanatoria n. 49/c
del

11 OTT. 1993

IL SINDACO

VISTA la domanda di condono edilizio del Sig. [REDACTED] residente a MORGANO in Via Morgana, intesa ad ottenere la concessione in sanatoria mediante condono ai sensi della Legge 28/2/85, n. 47 relativamente alle opere abusive sul fabbricato ad uso Residenza e stalla - ricovero attrezzi e fienile - sito in MORGANO, Via Morgana, Sez. U - Foglio 2° - Mapp. n. 14-17-18-15-183;

ACCERTATO che i lavori sono stati ultimati in data anno 85-82;

VISTO che il richiedente ha ottenuto la concessione edilizia in sanatoria ai sensi della Legge 28/2/85, n. 47 e versato la tassa di concessione comunale di L. 68.000 su c.c.p. n. 669 in data 29/7/92;

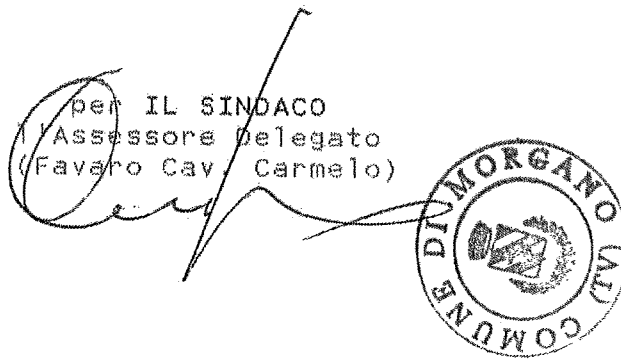
D I C H I A R A

che gli edifici ad uso Residenza e stalla-ricovero attrezzi e fienile di proprietà del Sig. [REDACTED] sopra descritto, di piani n. /, superficie mq. /, vani n. 5, accessori n. 2, è abitabile con decorrenza da oggi.

Morgano, 11

11 OTT. 1993

per IL SINDACO
Assessore Delegato
(Favaro Cav. Carmelo)





COMUNE DI MORGANO

c.a.p. 31050

PROVINCIA DI TREVISO

2.F. 80006320263
2.IVA 00755130267

Tel. 0422/837112-837124-739023-739758
Fax 0422/739573

Prot. n. 7115/9013

Morgano, li 9 SET. 1995

OGGETTO: Autorizzazione per l'esecuzione di opere comportanti trasformazione urbanistica.

Autorizzazione n. 146/95 a nome di:

[REDACTED] - proprietario
[REDACTED] - usufruttuario

Codice Fiscale Richiedente:

[REDACTED]

Codice Fiscale Progettista:

[REDACTED]

IL SINDACO

VISTA la domanda di [REDACTED], con sede a Morgano in Via Morgana, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad eseguire nuova recinzione in Morgano su terreno censito in catasto COMUNE DI MORGANO - Sez. U - Fg. 1 - Mapp. 17 - 18 ;

VISTO il referto del Tecnico Comunale in data 20/07/1995;

SENTITO il parere della Commissione Edilizia in data 10/08/1995 n. 146/95 con esito FAVOREVOLE;

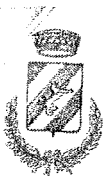
CONSTATATO che agli effetti del contributo di cui all'art. 3 della Legge 28.1.1977, n. 10 e in base alle determinazioni fissate con delibera di Consiglio n. 50 del 27.6.1986 in attuazione a quanto disposto dall'art. 117 della L.R. 27.6.85, n. 61, e successive norme di modifica e di integrazione, la ditta interessata non dovrà versare al Comune di Morgano, e che entro 120 giorni dalla notifica della presente dovrà ritirare l'autorizzazione, pena la decadenza della stessa;

RICHIAMATO il vigente Regolamento Edilizio Comunale;

VISTA la Legge 17.8.42 n. 1150 e successive integrazioni e modifiche, la legge 28.1.77 n. 10 e successive modifiche, la L.R. 28.2.85 n. 47 e successive integrazioni e modifiche, la L.R. 27.6.85 n. 61;

AUTORIZZA

la ditta [REDACTED] ad eseguire le opere come in premessa evidenziate e richieste e secondo gli allegati grafici di progetto che si compongono di n. 1 elaborati e che debitamente vistati fanno parte integrante della presente autorizzazione e comunque nel rispetto delle leggi, dei regolamenti vigenti e delle condizioni e prescrizioni tutte contenute nella presente e negli atti che



COMUNE DI MORGANO

c.a.p. 31050

PROVINCIA DI TREVISO

A.F. 80008320263
I.V.A. 00755130267

Tel. 0422/837112-837124-739023-739758
Fax 0422/739573

14

allegati ad essa ne fanno parte integrante.

Ai sensi dell'art. 78 della L.R. 27.6.85, n. 61 i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla notifica della presente, ed ultimati entro trentasei mesi dalla data di inizio lavori.

L'autorizzazione, rilasciata salvi i diritti di terzi, e' valida per il periodo assentito ad ultimare i lavori ed e' subordinata alle seguenti prescrizioni:

- dev'essere denunciato l'inizio dei lavori con indicazione e contestuale accettazione degli incaricati della Direzione dei Lavori e dell'esecuzione dei lavori, con l'obbligo di tempestiva comunicazione per sostituzioni in corso d'opera;
- il mancato rispetto del termine sopra fissato per l'inizio dei lavori, comprovato dalla non avvenuta o tardiva denuncia premessa, comporta, senza necessita' di alcun provvedimento, l'automatica decadenza della presente autorizzazione;
- ai sensi dell'art. 4 della L.R. 28.2.85 n. 47, nel cantiere dovra' essere esposto, per la durata dei lavori, in maniera ben visibile, un cartello con l'indicazione dell'opera in corso, degli estremi della presente autorizzazione e dei nominativi della ditta autorizzata, del progettista, del direttore dei lavori, del calcolatore delle opere in c.a., della impresa costruttrice e della data di inizio dei lavori;
- prima dell'inizio dei lavori si dovra' provvedere inoltre, se dovuto ai sensi di legge, alla denuncia opere in cemento armato, Legge 5.11.1971, n. 1086 conservandone in cantiere una copia vistata dall'Ufficio Genio Civile;
- in caso di mancato rispetto del termine prescritto per l'ultimazione dei lavori, salvo il caso di proroga, se assentita, dovra' essere richiesta una nuova autorizzazione per la parte non ultimata.
- non sia eseguita la zoccolatura in calcestruzzo o altro materiale.

La presente autorizzazione e' trasferibile ai successori o aventi causa.

L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza dell'autorizzazione edilizia in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio (VI comma art. 78 L.R. 61/85).

La ditta autorizzata, il committente ed il costruttore sono responsabili con il direttore dei lavori, al fine e per gli



COMUNE DI MORGANO

c.a.p. 31050

PROVINCIA DI TREVISO

I.F. 80006320263
I. IVA 00755130267

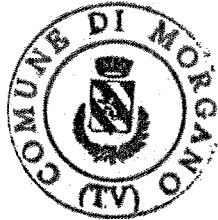
Tel. 0422/837112-837124-739023-739758
Fax 0422/739573

14

effetti delle norme contenute nel Capo I della L. n. 47 del 28.2.85 e nel Titolo V Capo III della L.R. 61/85, della conformita' delle opere alla normativa urbanistica, alla presente autorizzazione ed alle modalita' esecutive sopra indicate.

Essi sono, inoltre, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate (art. 6 L. 47/1985).

Allegate copie di progetto vistate.

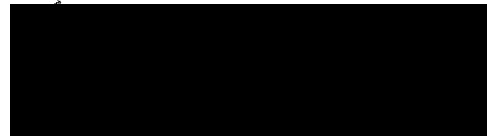


IL SINDACO
prof. Vittorio Miatello

Il sottoscritto si obbliga alle esecuzioni delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella autorizzazione e da' atto con la presente sottoscrizione di aver ricevuto copia dell'autorizzazione e degli allegati sopra citati.

Morgano, 25 SET. 1995

LA DITTA AUTORIZZATA



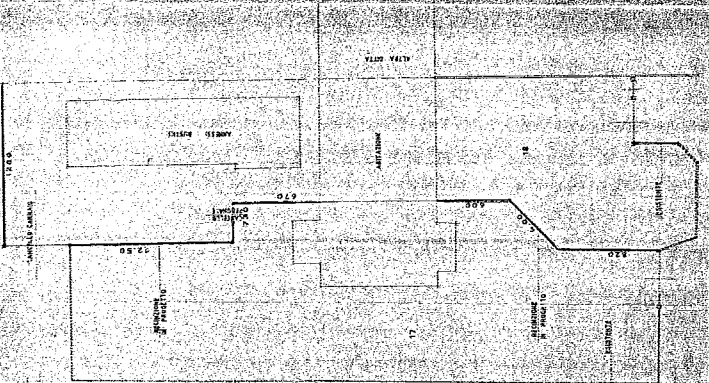
VISTO: PATERE FAVOREVOLE
CON PRESCRIZIONI
Napoli, 13 SET 1995
14 BANDO
[Signature]



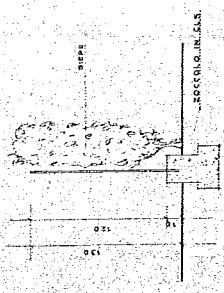
COMUNE DI MORGANO
10 LUG 1995
10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10 16/10 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10 31/10

COMUNE DI MORGANO		FIRMA	
[Redacted]		[Redacted]	
RECINZIONE IN LOCALITA' MORGANO VIA MORGANO			
ESTRATTI: PLANIMETRIE - PIANTE SEZIONI			
PROGETTO	DATA	SCALA	1:2000 - 1:200 - 1:100
REDAZIONE TAVOLA	DATA	SCALA	1:2000 - 1:200 - 1:100
VIA MORGANO, 1 - 70100 MORGANO (BA) - TEL. 080/2000000 - FAX 080/2000001			

PLANIMETRIA
SCALA 1:200



RETE METALLICA ARMATORIALE
SOTTOFONDANTI A T. SINGOLI



SEZIONE SCALA 1:10

ESISTENTE DI MORGANO
ESTRATTI: MAPPALE 1:2000